

Linee guida per la valutazione dell'errore palese, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del regolamento (UE) n. 65/2011, da applicare alle misure 211, 212, 214, 215, 221, 223, 225 del PSR per l'Umbria 2007/2013 e agli ex Regolamenti (CEE) n. 2078/92, (CE) 2080/1992 e (CEE) 1609/1989).

La normativa comunitaria ha definito alcune modalità ordinarie di correzione degli errori inseriti nelle domande di aiuto/pagamento e altre dichiarazioni ad esse correlate.

In termini generali gli errori si possono classificare come segue:

- errori che comportano un calcolo dell'aiuto diverso (superiore o inferiore) da quello effettivamente spettante al beneficiario;
 - errori che non comportano un calcolo differente, bensì una dichiarazione di dati accessori della domanda non corrispondente al vero (dati di monitoraggio, estremi di pagamento, anagrafica del beneficiario, finalità della domanda, estremi catastali non aggiornati, ecc.).

Mentre per gli errori del secondo tipo è sempre consentita l'integrazione, anche in fase istruttoria, senza che siano previste riduzioni od esclusioni, per gli errori del primo tipo la modifica alla domanda in istruttoria comporta di regola il ricalcolo secondo i criteri che limitano il pagamento al massimale dell'importo richiesto e/o applicano il sistema di riduzioni ed esclusioni per difformità di superficie previsto dai regolamenti.

In alcune situazioni, per espressa disposizione normativa, può essere evitata l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni. Sono questi i casi di errore palese che, se riconosciuto come tale dall'autorità competente, dà luogo ad un semplice ricalcolo della domanda escludendo l'applicazione delle penalità.

La possibilità di riconoscere e correggere gli errori palesi è prevista dalla normativa comunitaria (dell'art. 3 comma 4 del regolamento (UE) n. 65/2011). Le procedure descritte nel presente documento tengono conto dei documenti di lavoro elaborati a livello nazionale e comunitario in materia di errore palese ed in particolare i seguenti documenti:

- La circolare Agea - ACIU.2008.0083 - dell' 11 gennaio 2008;
 - il Documento di lavoro AGR 49533/2002 della Direzione generale Agricoltura della Commissione Europea;
 - La nota interpretativa 2011/09 del 15/02/2011 della D.G. AGRI della Commissione Europea, che sostituisce la nota interpretativa n. 2002/15;
 - La circolare Agea - ACIU.2008.0083 - dell'11 gennaio 2008 Sviluppo Rurale. Asse II - Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale - Domande conferma impegni misure agro-ambientali - Reg. (CE) 1257/99 e reg. CEE 2078/92 - Domande pagamenti agro-ambientali (misura 214) - Domande di indennità compensativa (misura 211). Correzioni di errori palesi ai sensi dell'art. 4. par. 3. del reg. (CE) 1975/2006;
 - La circolare Agea del 7 settembre 2012 prot. ACIU. 2012.366. Sviluppo Rurale. Invio esito Audit della Commissione - Misure 211 e 214 - anni 2012 e 2011. Applicazioni istruzioni sull'errore palese.

In assenza di una esplicita definizione di errore palese nelle norme regolamentari della UE, gli errori eventualmente riscontrati, sia dal beneficiario che dagli organismi competenti sulla base delle ordinarie e minimali attività istruttorie, devono quindi essere sempre valutati singolarmente al fine di poterli definire palesi e di conseguenza correggibili. In sostanza non è sufficiente la sola presenza di un errore materiale, condizione comunque necessaria, commesso in fase di compilazione della domanda, ma riveste un ruolo determinante la valutazione del contesto logico-temporale in cui si verifica.

Per il riconoscimento dell'errore palese è necessario attestare la buona fede del richiedente/beneficiario escludendo qualsiasi volontà di frode. L'onere di dimostrare che si tratta di un errore palese grava in primo luogo sull'agricoltore, anche considerando che il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, se ne assume la piena responsabilità, validando le informazioni inserite. È di fondamentale importanza che il contenuto dell'errore sia oggettivamente rilevabile dal confronto tra i dati dichiarativi forniti dal beneficiario nel contesto complessivo della domanda.

Fermo restando quanto definito nei documenti sopra richiamati ed in relazione sia alle caratteristiche dell'errore palese, sia al fatto che tale valutazione ricade nelle competenze di Organismo Pagatore Agea (OP) e dei soggetti delegati da quest'ultimo alla gestione delle misure del PSR, si ritiene necessaria la stesura delle linee guida, che devono essere utilizzate come riferimento nella valutazione degli errori palesi.

Le linee guida si applicano a tutti gli errori richiesti per i quali la procedura di valutazione non si è ancora conclusa con la definizione di un esito finale.

Pertanto, premesso che il riconoscimento di errore palese è la conseguenza di un'analisi che prevede, da parte del funzionario istruttore, la verifica della presenza di una molteplicità di fattori che concorrono alla determinazione della situazione per la quale viene richiesto il riconoscimento di errore palese. Di seguito sono elencate tutte le possibili situazioni che possono essere ricondotte a tale condizione:

1. casistiche già previste dal bando regionale (ad esempio integrazione e/o regolarizzazione della documentazione)
2. problemi di natura informatica che abbiano comportato un'errata compilazione della domanda, se avvalorati da AGEA-SIN o dalla Regione Umbria per le procedure informatiche del sistema regionale;
3. conto corrente errato;
4. errori di rovescino nei numeri;
5. data di inizio e/o di fine impegno errati
6. riferimenti del numero della domanda iniziale e/o del numero della domanda dell'anno precedente errato;
7. non corretta individuazione nella domanda di pagamento dell'azione, dell'intervento, della tipologia della domanda (aiuto o pagamento) o di altri elementi che possono essere correttamente individuabili dal confronto con la domanda di aiuto;
8. in relazione al fatto che per la Regione Umbria non è consentito presentare una domanda che richieda benefici in più azioni, consentire la cancellazione delle superfici riferite alle Azioni eventualmente in eccesso;
9. informazioni contraddittorie che emergono nell'analisi puntuale della documentazione allegata;
10. supero all'interno di una particella dichiarata da un unico beneficiario;
11. utilizzi plurimi dichiarati per una stessa particella;
12. superficie richiesta con la domanda di pagamento maggiore della superficie liquidata con la domanda dell'anno precedente;
13. intervento errato relativo a partecipazione ad azione d'area;
14. domanda di pagamento 6 anno da considerare domanda di aiuto;
15. informazioni derivanti da banche dati che sono vincolanti per la liquidazione, per le quali in domanda sia stato possibile indicare dati difformi (ad esempio indicazione per la consistenza zootecnica di numero di animali diverso da quello fornito dalla BDN);
16. Particelle in anomalia a causa di frazionamenti precedentemente non gestiti dal SIAN;
17. Spostamento di una particella a premio e viceversa, fermo restando la superficie a premio richiesta.

Tali situazioni, che vengono ricondotte ad errori palesi, possono essere corrette solo su richiesta formale del richiedente/beneficiario.

A tal fine è necessario che il richiedente/beneficiario presenti una specifica richiesta allegando, se del caso, una documentazione che offra un quadro veritiero e completo della situazione oggetto di errore, che contenga almeno i seguenti elementi:

- numero della domanda in cui l'errore è stato commesso;
- descrizione dell'errore o della circostanza segnalata, con sufficiente grado di dettaglio motivazioni in base alle quali si richiede di riconoscere il carattere di errore palese;
- eventuale copia dei documenti necessari ad una valutazione di merito.

Il funzionario istruttore che riceve tale richiesta ne valuta la ricevibilità e decide in ordine alla possibilità di correzione. Eventuali decisioni di non accoglimento della richiesta di riconoscimento dell'errore palese è comunicata al richiedente mediante parere scritto che deve contenere per ogni singolo elemento proposto alla correzione, la motivazione del non riconoscimento di errore palese, specificando quali elementi e/o fattori sono stati valutati e presi in considerazione, nonché il funzionario responsabile dell'istruttoria.

Nei casi di positivo accoglimento della richiesta di riconoscimento di errore palese, al richiedente/beneficiario sono comunicati i termini entro cui procedere alla correzione dell'errore. Trascorso

tale termine il richiedente/beneficiario decade da qualsiasi ulteriore successiva possibilità di modifica di errore.

La Regione, anche mediante l'implementazione di una apposita procedura informatica, tiene una registrazione di coloro che hanno richiesto il riconoscimento dell'errore palese, necessaria per verificare la reiterazione dell'errore da parte di un beneficiario.

Non possono rientrare nella definizione di errore palese le seguenti situazioni:

1. gli errori commessi in modo reiterato dallo stesso beneficiario anche in annate diverse, compiuti esclusivamente per dimenticanza/negligenza del richiedente (escludendo quindi i casi in cui intervengano cause di natura procedurale, difetti di funzionamento del sistema informatico etc.);
2. gli errori riscontrati in presenza di una qualsiasi precedente comunicazione effettuata dall'Amministrazione al richiedente e/o al CAA mandatario (avvisi o segnalazioni SIAR, verbali, check-list, comunicazioni di anomalie, comunicazioni di effettuazione del controllo in loco, ecc.);
3. la domanda carente di informazioni minime necessarie a definirne la ricevibilità (ad esempio: domanda presentata fuori termine, domanda priva di firma, ecc.);
4. nel caso di domande di aiuto, la parziale o totale assenza di superfici richieste a premio.